



NOTA DI LETTURA

Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizioni relative agli enti locali

Roma, 7 giugno 2023

Premessa

In data 6 giugno 2023 è stato presentato in 1° commissione Affari Costituzionali del Senato, dalla Relatrice Sen. Pirovano, il testo unificato sui disegni di legge N. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556.

Il testo interviene su funzioni fondamentali, organi e sistema elettorale delle Province.

Art. 1 (Disposizioni generali)

L'articolo delimita l'ambito di intervento della legge. Le disposizioni su funzioni, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane, coerentemente con quanto disposto dall'art. 117, comma 2, lettera (p) della Costituzione, in attuazione dei principi costituzionali e in armonia con i principi della Carta europea delle autonomie locali, ricollocano le Province nell'alveo dell'ordinamento delle autonomie locali definito dal TUEL.

Art. 2 (Organi di governo delle province)

Nella materia degli organi di governo delle Province si delinea un sistema articolato su un Presidente e un Consiglio provinciale che durano in carica 5 anni e su una Giunta provinciale nominate dal Presidente.

Relativamente alla composizione del Consiglio e della Giunta il testo divide le Province in 3 fasce. Delle 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario:

- nella fascia sotto 500 mila abitanti rientrano 56 Province, ovvero la maggioranza degli enti, e si prevedono 20 consiglieri e 4 assessori;
- nella fascia tra 500 mila e 1 milione di abitanti rientrano 17 Province e si prevedono 24 consiglieri e 6 assessori;
- nella fascia oltre 1 milione di abitanti rientrano solo 3 Province (Bergamo, Brescia, Salerno) e si prevedono 30 consiglieri e 8 assessori.

Art. 3 (Organi di governo delle città metropolitane)

Per le Città metropolitane è prevista una divisione in due fasce: sopra e sotto 1 milione di abitanti, con la previsione di un numero di consiglieri e assessori uguale alle 2 fasce con più abitanti delle Province. (24-30 consiglieri e 6-8 assessori).

Si evidenzia che le CM delle Regioni a statuto Ordinario sopra 1 milione di abitanti sono 5 (Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari); quelle sotto 1 milione sono 5 (Bologna, Firenze, Venezia, Genova, Reggio Calabria).

Art. 4 (Funzioni fondamentali delle Province)

Per le Province sono previste le seguenti funzioni fondamentali:

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- b) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale. D'intesa con i comuni interessati la provincia può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- d) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della provincia come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
- f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito provinciale;
- g) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- h) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- i) gestione dell'edilizia scolastica;
- l) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

L'elenco conferma tutte le funzioni fondamentali già oggi delle Province e previste dal comma 85 della Legge 56 e riconosce, inoltre, 4 funzioni fondamentali oggi assegnate alle Città metropolitane (comma 44 legge 56).

Art. 5 (Province montane confinanti con Stati esteri)

L'articolo riprende la scelta di avere disposizioni specifiche per le Province montane delle Regioni a Statuto Ordinario.

Art. 6
(Elezione del Presidente della Provincia)

Il Presidente della Provincia è a suffragio universale diretto, contestualmente all'elezione del consiglio provinciale.

I Candidati presidenti di Provincia devono collegarsi a una o più liste di candidati per il consiglio provinciale.

Non è prevista incompatibilità tra Presidente di Provincia e Sindaco ammenoché le due elezioni si svolgano lo stesso giorno.

Qualora nessun candidato a Presidente della Provincia raggiunga il 40% dei voti validi, si ricorre al ballottaggio.

Art. 7
(Elezione del consiglio provinciale)

Per l'elezione del Consiglio Provinciale si utilizza la stessa scheda che serve ad eleggere il Presidente della Provincia.

La circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale, è suddivisa in collegi plurinominali dove, di norma, è assegnato un numero di seggi non inferiore a 3 e non superiore ad 8.

Ogni lista deve essere associata ad un candidato a Presidente.

Ogni lista deve essere composta da un numero di candidati alla carica di consigliere non superiore al numero dei seggi eleggibili e non inferiore ai due terzi.

In ogni lista ciascun sesso non può essere rappresentato per più dei due terzi.

Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze, rispettando però la parità di genere.

Art. 8
(Elezione del Sindaco metropolitano)

La disciplina è analoga a quella prevista all'articolo 6 per l'elezione del Presidente della Provincia.

Art. 9
(Elezione del consiglio metropolitano)

La disciplina è analoga a quella prevista all'articolo 7 per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 10
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani)

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione dei collegi plurinominali.

Ogni collegio avrà assegnato un numero di seggi non inferiore a 3 e non superiore ad 8.

I collegi dovranno essere disegnati tenendo conto della popolazione residente da ultimo censimento e dovranno, inoltre, tenere conto il più possibile dell'uniformità territoriale ed amministrativa.

Ogni collegio plurinominali potrà scostarsi, in difetto o in eccesso, di non oltre il 20% dalla media della popolazione rispetto agli altri collegi.

Art. 11

(Modalità transitoria di elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani)

Si prevede che, qualora alle prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale la circoscrizione elettorale non sia stata ancora suddivisa in collegi plurinominali così come da delega al Governo prevista nell'art. 10, il Consiglio provinciale è eletto in un unico collegio coincidente con tutto il territorio della Provincia o Città metropolitana.

Art. 12

(Delega al Governo sulle funzioni e sul sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane)

L'articolo prevede una delega al Governo sulle funzioni e sul sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane. La delega andrà esercitata entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di una serie di principi e criteri direttivi.

Il coordinamento e il riordino delle disposizioni devono essere finalizzati alla garanzia della regolare costituzione e funzionamento degli organi degli enti locali, rappresentativi del territorio e delle popolazioni, e dei loro compiti con riferimento a tutte le materie e oggetti considerati nel TUEL.

Sui decreti legislativi proposti dal Governo è prevista l'Intesa in Conferenza Unificata e il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 13

(Trasferimento delle risorse)

L'articolo prevede che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sia emanato un DPCM per l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie all'espletazione delle funzioni fondamentali riconosciute alle Province negli articoli 4 e 5, sulla base di quanto previsto dalla Legge 42/2009 sul federalismo fiscale e dai Dlgs di attuazione.

Nel comma 8 dell'art. 15 si prevede che il trasferimento delle funzioni e relative risorse previste nel DPCM debba avvenire entro i 6 mesi successivi.

Art. 14

(Abrogazioni)

Questo articolo abroga alcune disposizioni della legge 56/14.

Art. 15

(Disposizioni transitorie e finali; copertura finanziaria)

Nel primo comma si stabilisce che, nel primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza dei consigli provinciali, si procederà all'elezione dei nuovi consigli e del nuovo Presidente della provincia.

Il mandato dei Presidenti di Provincia e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge dura fino allo svolgimento delle elezioni.

Nel comma 9 si prevede che le Province e Città Metropolitane debbano adeguare i propri statuti entro 6 mesi dalla prima applicazione del nuovo sistema elettorale.